

Codice DB1424

D.D. 26 marzo 2014, n. 736

**L.R. n. 45/89 e s.m.i. , Provincia di Cuneo - Comune di DOGLIANI - Progetto di P.E.C. in localita' B.ta Nocello, Richiedente: Sig.ra DEVALLE Pinuccia.**

Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

Vista la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

Vista la Legge Regionale 10.02.09, n. 4 e s.m.i;

Vista la documentazione trasmessa dalla Sig.ra DEVALLE Pinuccia pervenuta al Settore Foreste 23.10.2013 prot. n. 65292/DB1424 relativa alla domanda di autorizzazione per un progetto di PEC in località B.ta Nocello - Comune di DOGLIANI (CN).

Preso atto del parere espresso:

- dal Settore Prevenzione Territoriale dei rischi Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania con nota prot. n. 16155/DB14.20 del 25 marzo 2014;

Considerato che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dai suddetti uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;

#### *determina*

di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, il richiedente: Sig.ra DEVALLE Pinuccia; per un progetto di PEC in località B.ta Nocello - Comune di DOGLIANI (CN).

L'autorizzazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la pendenza massima degli scavi e dei riporti sarà di 23° come da verifiche di stabilità;
- dovranno essere realizzate le opere di sostegno, con fondazione nelle marne del substrato, come da progetto;
- a tergo degli edifici dei lotti n. 3-4-5 dovrà essere realizzata una berlinese di pali trivellati al fine di garantire la stabilità dello scavo;
- tutte le opere di sostegno dovranno essere dotate di idonei drenaggi per smaltimento delle acque di infiltrazione così come dettagliato nel progetto;
- eventuali acque di falda saranno raccolte e recapitate nel sistema di regimazione progettato.

I lavori dovranno essere ultimati entro cinque anni dalla data del provvedimento autorizzativo.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45 il titolare, al momento in cui verrà autorizzato, dovrà inoltre provvedere:

a) ad effettuare il versamento a favore dell'Ente autorizzatore della somma di € 2.282,00 quale deposito cauzionale da svincolarsi ad accertata e regolare esecuzione dei lavori;

b) ad effettuare il versamento a favore dell'Ente autorizzatore della somma di € 2.510,20 quale corrispettivo di rimboschimento per una superficie modificata o trasformata di 11.410,00 m<sup>2</sup>.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza e pertanto, i relativi interventi di trasformazione o di modificazione del suolo potranno essere eseguiti solo se autorizzati con nuovo atto ai sensi della L.R. n. 45/89.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034.

Il Dirigente  
Franco Licini